

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 45

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia”

- [omissis] -

Capo III

Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

Art. 53

Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

1. Ai sensi dell'articolo 50 bis della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), e della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Art. 54

Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti (1)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
- b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), vecchio ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
- c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni superiori a cinquanta mila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di [*interesse regionale*]di rilevante interesse in ambito regionale (2) ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario; (3)
- d) acquisizione di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice civile.

2. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'avviso deve essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelle esistenti.

3. Il sorteggio previsto dal comma 1 si svolge, pubblicamente, in una seduta del Consiglio regionale appositamente convocata per la nomina del Collegio o per la sostituzione di uno dei suoi componenti.

4. Svolge funzioni di Presidente il componente con il maggior grado di esperienza maturato come revisore dei conti in enti o società di cui alla lettera c) del comma 1. In caso di parità svolge funzioni di Presidente il componente più anziano.

(1) Vedi il [Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22](#)

(2) Parole sostituite dalla [l.r. 67/2017, art. 101, comma 1.](#)

(3) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi la [l.r. n. 37/2014, art. 5.](#)

Art. 55

Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti (4)

1. Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice civile, coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legislatura precedente. Non possono essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. Non possono ricoprire l'incarico di revisore dei conti della Regione Puglia il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali in carica all'atto della nomina.
3. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia e la carica di presidente di provincia, sindaco, assessore, consigliere, revisore dei conti di ente locale ricompreso nell'ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.
4. Sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità si pronuncia, entro cinque giorni dalla nomina, la Giunta regionale.
5. In caso di incompatibilità il revisore ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica della decisione presa dalla Giunta regionale, per optare per l'uno o l'altro incarico. Se non comunica la decisione, con atto munito di data certa, entro il termine indicato, il silenzio si considera rifiuto della carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia.
6. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

(4) Vedi il [Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22](#)

Art. 56

Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia (5)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprimere pareri sulla proposta di legge finanziaria regionale, sul bilancio annuale e pluriennale di previsione e sui documenti allegati, nonché sull'assestamento e sulle variazioni. Nei pareri è espresso un motivato

giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti;

- b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. Il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- c) produrre relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- d) effettuare verifiche di cassa almeno trimestralmente;
- e) vigilare sulla regolarità della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari relativamente alle entrate e alle spese, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica);
- f) produrre eventuale referto al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia alla Corte dei conti ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) rendersi disponibile ad attività di collaborazione con gli organi regionali che possono chiedere pareri non vincolanti.
- g bis) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso". (6)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nei modi e nei limiti previsti per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali e partecipa alle commissioni e all'Assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare, se convocato, alle altre assemblee dell'organo consiliare e alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, i relativi ordini del giorno sono comunicati all'organo di revisione.

3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

4. Il Collegio dei Revisori redige e conserva verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

(5) Vedi il [Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22](#)

(6) Lettera aggiunta dalla [l.r. 42/2018, art. 3, comma 1.](#)

Art. 57

Durata dell'incarico, compenso e cessazione dalla carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per cinque (7) anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina, e non sono rieleggibili.
2. Ove si proceda a sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale (8) calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, non superiore al compenso base massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Puglia di più elevata fascia demografica, incrementato del 20 per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 20 per cento calcolata sull'importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente comprensivo dell'incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell'imposta del valore aggiunto (IVA) e degli oneri previdenziali. A ciascun componente spetta un rimborso spese onnicomprensivo determinato forfettariamente nella misura annua di euro 1.000,00.
4. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) morte, impedimento permanente;
 - d) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio;
 - e) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta.

(7) Parola sostituita dalla [l.r. 44/2018](#), art. 15, comma 1, lett. a).

(8) Parola sostituita dalla [l.r. 44/2018](#), art. 15, comma 1, lett. b).

Art. 58

Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti (9)

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare le domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione dall'elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità;
- e) le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;
- f) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire i pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 è pubblicato l'avviso previsto dal comma 2 dell'articolo 54.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, convoca apposita seduta del Consiglio regionale per procedere all'estrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 54. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i soggetti scelti mediante estrazione.

(9) In attuazione del presente articolo vedi il [Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22](#)

Art. 59 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo si provvede con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio di previsione per le spese di funzionamento del Consiglio regionale.

- [omissis] -